



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 29 del 23/07/2018

Repertorio Generale n. 893 del 23/07/2018

Oggetto: ATTO DI CONCESSIONE PER L UTILIZZO TEMPORANEO DELLA SALA ESPOSITIVA DENOMINATA COLONNA SITA PRESSO IL PALAZZO DUCA DI S. STEFANO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA PERSONALE DI PITTURA DEL MAESTRO LICINIO FAZIO DAL 04 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2018.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI GENERALI

Determinazione Dirigenziale n. 29 del 23/07/2018

Oggetto: ATTO DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA SALA ESPOSITIVA DENOMINATA "COLONNA" SITA PRESSO IL PALAZZO DUCA DI S. STEFANO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA PERSONALE DI PITTURA DEL MAESTRO LICINIO FAZIO DAL 04 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2018.

IL RESPONSABILE DI AREA

Che, con protocollo generale n. 10454 del 08/05/2018, è pervenuta la richiesta da parte dell'artista Licino Fazio con sede in via Lungo Mare n 21 Furci Siculo (ME), per la realizzazione di una personale di pittura dal 04 agosto al 03 settembre 2018, presso la sala espositiva denominata "Colonna" presso il Palazzo Duca di S. Stefano;

Vista la nota n. 16638 del 18/07/2018 a firma dell'Assessore alla Cultura e BB.CC;

Visto il Regolamento comunale, che disciplina la concessione in uso temporaneo dei Palazzi Storici, spazi e sale comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24 ottobre 2017, l'allegato A (Canone d'uso) ed in particolare gli articoli 3, 4 comma 1, 7, 8, 9 e 10 del medesimo regolamento;

Visto l'allegato "Atto di Concessione", che dovrà essere sottoscritto tra le parti inerente la concessione dell'utilizzo temporaneo e oneroso del Palazzo Duca di S. Stefano sala "Colonna" per la realizzazione di una personale di pittura dal 04 agosto al 03 settembre 2018;

Preso atto della disponibilità della sala espositive "Colonna", nello stato in cui si trovano, per la durata della mostra;

Considerato che la richiesta dell'Artista Licinio Fazio, di utilizzo delle sala espositiva "Colonna" di Palazzo Duca di S. Stefano da tenersi nel periodo dal 04 agosto al 03 settembre 2018, sia meritevole di accoglimento;

Dare atto che la sottoscrizione dell'atto di concessione all'uso della sala Colonna di Palazzo Duca di S. Stefano per la realizzazione della mostra di cui sopra, è subordinata al pagamento anticipato della tariffa pari ad € 1.000,00 oltre iva se dovuta, come previsto dall'allegato A del regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 45 del 24/10/2017 e come riportata sull'atto di concessione allegato.

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa ed ai sensi del Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei palazzi storici, spazi e sale comunali, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare lo schema di "Atto di Concessione", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione della personale di pittura da tenersi presso la sala "Colonna" di Palazzo Duca di S. Stefano, dal 04 agosto al 03 settembre 2018, avanzata con protocollo generale n. 10454 del 08/05/2018, dall'artista Licinio Fazio.
2. Di concedere l'utilizzo temporaneo della sala "Colonna" di Palazzo Duca di S. Stefano all'Artista Licinio Fazio, per lo svolgimento della personale di pittura dal 04 agosto al 03 settembre 2018.
3. Dare atto che la concessione in uso temporaneo del suddetto immobile avverrà previo pagamento della tariffa di cui all'allegato A (*canone d'uso*) del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24 ottobre 2017 e che pertanto viene stabilita in €. 1000,00 (diconsi euro mille/00), oltre iva se dovuta;
4. Dare atto che con successivo provvedimento, si procederà ad accertare le somme in entrate derivanti dal versamento del canone di concessione di cui sopra.
5. Dare atto che il presente Atto non comporta assunzione di spesa.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(COCO GIOVANNI)
con firma digitale



CITTA' DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Area Servizi Generali

ATTO DI CONCESSIONE

Visti:

la Determina Dirigenziale n. _____ del _____;

il Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei Palazzi Storici, spazi e sale comunali (ed allegati) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 24 ottobre 2017;

si stabilisce quanto segue:

Articolo 1

1. Il Comune di Taormina, nella qualità di proprietario, concede in uso temporaneo e oneroso all'Artista Licinio Fazio per la realizzazione di una personale di pittura, la sala denominata "Colonna" sita al piano terra del Palazzo Duca di Santo Stefano sito in vico Spuches, Taormina.
2. Il Comune di Taormina garantisce che sull'immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
3. L'Artista Licinio Fazio, dichiara di ben conoscere l'immobile, i suoi locali e la sua consistenza, di trovarlo rispondente al proprio uso, in buono stato di manutenzione e esente da difetti o vizi in grado di influire sulla sua funzionalità e sulla salute di chi vi accede.
4. I locali vengono consegnati all'Artista Licinio Fazio con verbale redatto in contraddittorio.

Articolo 2

1. L'immobile è destinato esclusivamente ad uso culturale, museale ed espositivo ed è sede legale della Fondazione Giuseppe Mazzullo;
2. L'attività dell'esposizione è esercitata direttamente dall'Artista Licinio Fazio e dal personale incaricato.
3. Un diverso uso dei locali costituisce grave inadempimento. In tal caso il Comune di Taormina può revocare la concessione e chiedere il risarcimento dei danni.
4. Il Comune di Taormina garantisce che l'immobile è idoneo all'uso espositivo a cui l'Artista Licinio Fazio intende destinarlo, anche in relazione agli strumenti urbanistici ed edili e alle autorizzazioni amministrative.

Articolo 3

1. La durata della concessione, in ragione del carattere transitorio e provvisorio dell'attività espositiva da svolgere all'interno dell'immobile è dal 04/08/2018 al 03/09/2018.
2. Al termine della concessione gli incaricati delle parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
3. In caso di ritardato rilascio della sala concessa, l'Artista Licinio Fazio sarà tenuta a pagare un'indennità di occupazione.

4. E' escluso in ogni caso il rinnovo tacito della concessione alla scadenza.

Articolo 4

1. Il canone di concessione in uso temporaneo è stabilito con riferimento alla della tariffa di cui all'allegato A (Canone d'uso) del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 45 del 24/10/2017 e pertanto viene stabilita in € 1.000,00 oltre iva se dovuta, per il periodi dal 04/08/2018 al 03/09/2018.
2. Il pagamento del canone di concessione deve avvenire entro il 31/07/2018 e comunque prima dell'inizio dell'evento e la ricevuta del versamento effettuato deve essere consegnata all'Area Servizi Generali - Servizio Cultura o trasmessa alla seguente mail silla@comune.taormina.me.it, ufficiocultura@comune.taormina.me.it, pena la nullità della concessione in gomento.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato al seguente IBAN:BCC Pachino IT 72U0 8713 8259 1000 0000 80109 causale concessione sala "Colonna" Palazzo Duca S. Stefano dal 04/08/2018 al 03/09/2018.

Articolo 5

1. Il mancato o ritardato pagamento del canone di concessione, e di qualsiasi altra somma prevista dal presente provvedimento costituisce immediatamente in mora dell'Artista Licinio Fazio, fermo restando il potere di revoca del Comune di Taormina ed il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 6

1. L'Artista Licinio Fazio, senza il consenso del Comune di Taormina, non può trasferire a terzi diritti sull'immobile e/o subaffittare.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1, comporta a carico dell'Artista Licinio Fazio:
 - a. la revoca immediata della concessione;
 - b. il pagamento di una penale d'importo pari a venti volte l'ammontare del canone dovuto, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per mancata tempestiva riconsegna dell'immobile;
 - c. la responsabilità solidale con il terzo occupante per il pagamento dell'indennità stabilita per il pagamento dell'indennità stabilita per il periodo di occupazione illegittima.

Articolo 7

1. L'eventuale sopravvenuto ritiro delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività l'Artista Licinio Fazio anche se concernente l'idoneità dell'immobile, non comporta a carico del Comune di Taormina alcuna responsabilità o onere di esecuzione di lavori di adattamento, ma solo la facoltà dell'Artista Licinio Fazio, di recedere dal contratto.

Articolo 8

1. L'Artista Licinio Fazio, senza la preventiva autorizzazione dei tecnici dell'Ufficio patrimonio del Comune di Taormina, non può in ogni caso modificare o alterare lo stato dei locali concessi .
2. La violazione del comma 1 costituisce inadempimento grave e causa di revoca della concessione.

3. L'Artista Licinio Fazio è altresì tenuta al risarcimento del danno subito dal Comune di Taormina ed all'assunzione di ogni conseguente onere e responsabilità nei confronti di autorità pubbliche.
4. Il Comune di Taormina può richiedere la rimessione in pristino stato dei locali, con esclusione di ogni indennizzo o compenso in favore dell'Artista Licinio Fazio, anche ove intenda acquisire all'immobile le opere realizzate.

Articolo 9

1. L'Artista Licinio Fazio provvede, a propria cura e spese, all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia delle sale e dei suoi impianti.
2. Le attività di manutenzione sono realizzate dall'Artista Licinio Fazio secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale – servizio Patrimonio.
3. Il Comune di Taormina può sostituirsi direttamente all'Artista Licinio Fazio, con imputazione della spesa a suo carico, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
4. L'Artista Licinio Fazio comunica immediatamente al Comune di Taormina i guasti della cosa od interventi straordinari la cui riparazione gravi sull'Ente.

Articolo 10

1. L'Artista Licinio Fazio deve restituire i locali concessi nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, in conformità della descrizione fatta dalle parti. In ogni caso, l'immobile deve essere restituito in buono stato di manutenzione.

Articolo 12

1. L'Artista Licinio Fazio si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all'uso.
2. Si impegna, inoltre, a non introdurre o detenere nell'unità immobiliare e nelle sue pertinenze sostanze infiammabili.

Articolo 13

1. L'Artista Licinio Fazio consente in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta del Comune di Taormina, l'accesso ai tecnici o ai soggetti incaricati per ispezionare i locali, eseguire riparazioni o altre occorrenze.
2. La violazione di tali obblighi costituisce grave impedimento e causa di revoca della concessione.

Articolo 14

1. L'Artista Licinio Fazio, costituita custode dei locali concessi in uso temporaneo, esonera espressamente il Comune di Taormina da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a se stessa o a terzi, oltre che da forza maggiore o caso fortuito, per fatto di terzi soggetti e, comunque, non derivanti da dolo o colpa grave del Comune di Taormina.
2. L'Artista Licinio Fazio si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e mantenere in vigore per tutto il periodo della concessione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Comune di Taormina per un importo non inferiore a € 100mila, comunque riconducibili all'Artista Licinio Fazio, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a suo carico, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l'utilizzo delle strutture presenti nell'edificio.

3. La mancata stipula di quanto previsto al precedente comma 2 prima dell'inizio dell'evento, comporta la decadenza della presente concessione.

Articolo 15

1. L'Artista Licinio Fazio, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la sede di Palazzo Duchia di S. Stefano sito in vico Spuches, Taormina.

Articolo 16

1. Il presente atto è esonerato dalla registrazione in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà registrato solo ed esclusivamente in caso d'uso.

Articolo 17

1. L'Artista Licinio Fazio dichiara di accettare e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Articolo 18

1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia alle leggi vigenti in materia.
2. Il Presente provvedimento è redatto in duplice originale, di cui una consegnata all'Artista Licinio Fazio.

Taormina, _____

Responsabile Area Servizi Generali
p.i. Giovanni Coco

per accettazione

L'Artista Licinio Fazio



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA SERVIZI GENERALI

Determina N. 29 del 23/07/2018

Oggetto: ATTO DI CONCESSIONE PER L UTILIZZO TEMPORANEO DELLA SALA ESPOSITIVA DENOMINATA COLONNA SITA PRESSO IL PALAZZO DUCA DI S. STEFANO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA PERSONALE DI PITTURA DEL MAESTRO LICINIO FAZIO DAL 04 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2018.

Registrazione Albo on-line n. 1306/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Taormina li, 08/08/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale